

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

La decisione

Errore di fatto - Ricorso straordinario - Omessa valutazione di un motivo di ricorso (c.p.p., artt. 130, 546, 625-bis).

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 6 maggio 2015 (c.c. 26 marzo 2015), SIRENA, *Presidente* - BIANCHI, *Relatore* - DESTRO, *P.G.* (conf.) - Moroni, *ricorrente*.

Il commento

1. La vicenda

La pronuncia in analisi si inserisce nella delicata vicenda Thyssenkrupp, che ha sollevato particolari problematiche sia sul piano sostanziale¹ che processuale². In particolare, i difensori del responsabile aziendale per la pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio, proponevano ricorso straordinario avverso la sentenza delle Sezioni unite, emessa nell'aprile del 2014³, che, pur accogliendo alcuni profili, rigettava nel resto il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della Corte di Assise di appello di Torino.

La difesa prospettava la sussistenza di un errore di fatto insito nel ragionamento delle Sezioni unite, che, nella decisione censurata, avevano ritenuto sussistente il nesso causale tra le condotte colpose contestate all'imputato e l'incendio, sviluppatosi all'interno della fabbrica che aveva cagionato la morte di sette operai nel dicembre 2007.

Si lamentava, cioè, la mancata valutazione, nonostante specifica deduzione difensiva, della data di inizio delle omissioni e la loro propedeuticità rispetto al verificarsi dell'evento⁴. Con il ricorso straordinario, la difesa segnalava, al-

¹ Si allude al rapporto tra dolo eventuale e la colpa cosciente, che da anni anima il dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Si veda, da ultimo, CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in www.penalecontemporaneo.it.

² Cfr. CECANESE, *Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti*, in questa *Rivista* online.

³ Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, Espenhahn e altri, in *Cass. pen.*, 2015, 2, 426.

⁴ Secondo la ricostruzione difensiva, la tempestiva adozione delle cautele oggetto di contestazione non

tresi, la contraddittorietà di tale pronuncia che, nonostante la medesima premessa storico-fattuale, escludeva il nesso causale per le condotte dolose e contraddittoriamente lo ammetteva per le coeve condotte colpose.

Il Collegio, con la decisione in commento, dichiara inammissibile il ricorso perché «fondato su motivi non consentiti». Il percorso argomentativo della Suprema Corte si inserisce nel solco della giurisprudenza restia ad aperture di sistema del concetto di errore di fatto.

2. La portata e i limiti dell'errore di fatto

All'indomani della legge attuativa della disciplina costituzionale sul "giusto processo", il legislatore ha emanato un provvedimento legislativo⁵ dal contenuto eterogeneo⁶ che ha introdotto, tra l'altro, nel nostro sistema processuale il ricorso straordinario in favore del condannato contro le sentenze della Corte di cassazione per errore materiale o di fatto.

Con l'introduzione dell'art. 625-bis c.p.p.⁷, si è adeguato il sistema alle sollecitazioni della Corte Costituzionale, secondo cui «l'errore di tipo percettivo, in cui sia incorso il giudice di legittimità, deve avere un necessario rimedio, allorché da tale errore derivi l'indebita lesione del diritto al processo in Cassazione, così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.»⁸. Tale strumento correttivo⁹ ha sottointeso «una precisa *actio finium regundorum*»¹⁰ fra le due tipologie di errore, materiale e di fatto, in passato ricondotte nell'alveo dell'art.

avrebbero potuto evitare l'incendio e la relativa strage.

⁵ L. 26 marzo 2001, n. 128, *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*.

⁶ Cfr. FAMIGLIETTI, *Ricorso straordinario ed errore sulla prescrizione*, in *Proc. pen. giust.*, 2012, 2, 60 e ss.

⁷ Con tale disposizione, l'ordinamento si è uniformato al principio enunciato dall'art. 4, par. 2 Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, ratificata con L. 9 aprile 1990, n. 98 che prevede all'art. 4, co. 2 la possibilità di riapertura del processo qualora un «vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbe potuto condizionare l'esito del caso». Sul punto si veda FEDERICO, *Il ricorso straordinario per errore di fatto tra oscillazioni giurisprudenziali e aspirazione al giusto processo*, in *Giur. it.*, 2002, 2372.

⁸ Corte cost., n. 395 del 2000. Espresso invito al legislatore a provvedere in merito «in sede di riforma dei mezzi d'impugnazione straordinaria delle sentenze» era stato formulato da Id., n. 136 del 1972, in *Giur. cost.*, 1972, 1379, con nota di CHIAVARIO, *Inoppugnabilità delle sentenze di Cassazione ed art. 24 Cost.* Per il processo civile, la Corte aveva già ammesso la possibilità di revocazione per errori di fatto nelle decisioni della Corte di Cassazione (v. Corte cost., n. 36 del 1991; Id., n. 17 del 1986); inoltre con la L. 26 novembre 1990, n. 353, il legislatore aveva, già, inserito l'art. 391-bis c.p.c., «Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione».

⁹ Secondo BARGIS, voce *Ricorso per cassazione*, in *Dig. Pen.*, II Agg., Torino, 2004, 735, al di là delle implicazioni di carattere meramente sistematico, con tale istituto si è inteso fornire concreto valore alle garanzie processuali che devono accompagnare non solo le sequenze procedimentali ma anche la formazione della decisione.

¹⁰ Così MAZZA, *Il ricorso straordinario per errore di fatto: un quarto grado di giudizio occasionale?*, in *Cass. pen.*, 2003, 3217.

130 c.p.p.; con il nuovo istituto, pertanto, i due rimedi hanno acquisito autonomia concettuale e strutturale¹¹.

Se l'errore materiale corrisponde al *lapsus calami*, ossia al contrasto tra l'effettiva violazione del giudice correttamente manifestata e la sua esternazione¹², l'errore di fatto è definito quale errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nel quale sia incorso la Cassazione.

La genericità di tale definizione impone di svolgere alcune precisazioni e solleva perplessità. Secondo la giurisprudenza originaria¹³, nella definizione di tale vizio il legislatore si è ispirato ad uno degli errori che, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., consentono la revocazione civile, ovvero «la supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa oppure dall'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Tali argomentazioni sono state successivamente avallate dalle Sezioni unite, che ne hanno delimitato l'ambito di operatività¹⁴: l'errore di fatto concerne le premesse della decisione e incide direttamente sul processo formativo della volontà¹⁵ del giudice, determinandola ed influenzando sul contenuto della decisione, che sarebbe stata diversa in assenza di tale svista¹⁶.

Tale ricostruzione concettuale, di matrice giurisprudenziale, conduce, secondo alcuni¹⁷, ad esiti non soddisfacenti, ove non sia corredata da specificazione circa la relazione distintiva tra errore di fatto ed *error juris*. Tale dicotomia

¹¹ Tanto da essere stato definito quale rimedio dal carattere bifronte, cfr. FARINELLI, Sub art. 130 c.p.p., in *Atti processuali penali, Patologie, sanzioni e rimedi*, a cura di Spangher, Milano, 2013, 545.

¹² Cass., Sez. II, 16 ottobre 2003, M., in *Dir. pen. proc.*, 2004, 288. In giurisprudenza tale rimedio è stato inteso quale strumento correttivo speciale rispetto a quello disciplinato in via generale dall'art. 130 c.p.p.; si veda Id., Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, in *Cass. pen.* 2002, 2616.

¹³ Cass., Sez. III, 13 dicembre 2001, Reggiani, in *Mass. Uff.*, n. 220994. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso dal ambito operativo dell'errore di fatto i difetti valutativi e di giudizio dovuti ad una inadeguata interpretazione degli atti o degli errori di diritto conseguenti ad un'inesatta ricostruzione del significato delle norme.

¹⁴ È stato chiarito che con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto verificatisi al di fuori dell'attività propria della Cassazione; si veda Cass., Sez. III, 31 marzo 2003, M., in *Riv. pen.*, 2004, 90.

¹⁵ Secondo GIALUZ, *Il ricorso straordinario per Cassazione*, Milano, 2005, 215 e ss., la formula utilizzata è infelice, nella parte in cui evoca una categoria, quale quella della volontà del giudice, abbandonata dalla dottrina processuale. Sul punto si veda anche CAPONE, *Note critiche in tema di ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 234 ss.

¹⁶ Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, in *Giur. it.*, 2003, 140, con nota di FIDELBO. Secondo alcuni l'errore di fatto coincide con l'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 391-bis c.p.c. Sul punto si veda MARZADURI, *Più lontane le perplessità della dottrina sul rischio di un quarto grado di giudizio*, in *Guida dir.*, 2007, 29, 82.

¹⁷ Cfr. GIALUZ, *Il ricorso straordinario per Cassazione*, cit., 227-228.

configura un concetto di «errore di fatto» sovrapponibile a quello di «errore nel giudizio di fatto», laddove invece, bisognerebbe valutare le distanze intercorrenti tra i concetti di «errore percettivo» quale «errore revocatorio» ed «errore di giudizio». In tale prospettiva, l'errore di fatto ex art. 625 *bis* c.p.p. sembrerebbe coincidere con l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., che, «con formula sedimentata nel tempo, mira a tracciare una linea di demarcazione tra l'«errore di fatto propriamente detto» e l'«errore di criterio ossia di apprezzamento del fatto medesimo»»¹⁸.

Nonostante la validità di tale esegesi, sia dal punto di vista letterale che sistematico¹⁹, in prospettiva garantista il legame tra errore di fatto ed errore di diritto non consente alcuna distinzione, essendo il primo prodromico al secondo. La vera novità della previsione di cui all'art. 625 *bis* c.p.p., quindi, consisterebbe nell'aver attribuito rilevanza ad un errore della decisione che, se da un lato non è contemplato neppure tra i casi di revisione, dall'altro lato si presta ad essere «svelato» attraverso una semplice rivisitazione della sentenza, operata a partire dagli stessi elementi in base ai quali il giudicante ha adottato la propria decisione. Di conseguenza, tale vizio si risolverebbe nella «falsa conoscenza della realtà naturalistica o normativa»²⁰ derivante dalla distonia intercorrente tra «realtà» e «sua rappresentazione soggettiva». In ottica meramente concettuale, «si contrappone al valore di effettiva giustizia della decisione»²¹, inteso esso come «obbligo di fedeltà al processo»²².

L'errore di fatto revocatorio costituisce, in una prospettiva unitaria, un *quid* che precede l'attività valutativa e ne condiziona in maniera decisiva gli esiti; esso, pur cadendo nella fase della lettura del fascicolo, incide sull'interpretazione e sull'apprezzamento delle risultanze degli atti, sviando il processo interno di formazione della volontà della Corte²³.

La giurisprudenza maggioritaria, inoltre, subordina l'accoglimento del ricorso alla verifica sulla cd. «decisività»²⁴ del difetto percettivo, ossia sulla efficienza causale nell'adozione da parte della Corte di una decisione diversa da quella

¹⁸ Si veda DIDDI, *Presupposti e limiti del ricorso straordinario per cassazione*, in *Giust. pen.*, 2002, II, 460, nonché BARGI, *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004, 178.

¹⁹ Così SOLA, *Ricorso straordinario per «errore di fatto»: storia di un ricorso estremamente «ordinario»*, in questa *Rivista* online.

²⁰ Cfr. BARGI, *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., 178.

²¹ DINACCI, *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 906 e ss.

²² BARGI, *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, cit., 178.

²³ Cfr. RANALDI, *Il ricorso straordinario per Cassazione: ambiti operativi e rapporti con i rimedi esperibili in executivis*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 9, 1163.

²⁴ Cass., Sez. un. 27 marzo 2002, Basile, cit.

che, altrimenti, senza l'errore sarebbe stata adottata²⁵. Il criterio della decisività sposta l'attenzione dalla causa psicologica agli effetti pratici del vizio: non può parlarsi di errore di fatto se non quando, obiettivamente la decisione risulti affetta da qualche ordinaria forma di invalidità o di ingiustizia. Al contrario, se la decisione della Corte sotto un profilo obbiettivo risulta immune da *errores in iudicando o errores in procedendo*, l'eventuale errore percettivo va considerato innocuo²⁶.

3. L'omessa valutazione di un motivo di ricorso

La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ritiene che il ragionamento censurato si fondi su valutazioni che sfuggono al rimedio previsto dall'articolo 625-*bis*, che riserva la "corsia" del ricorso straordinario solo alla «fuorviata rappresentazione percettiva». Secondo i giudici di legittimità, peraltro, neppure l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-*bis*, né determina incompletezza della motivazione della sentenza. Con tale pronuncia, quindi, la Corte aderisce in maniera apodittica all'orientamento giurisprudenziale consolidato²⁷. Ed infatti se, in principio, la Suprema Corte, investita della questione relativa all'omesso esame di un motivo di ricorso²⁸, escluse in radice la possibilità di porre rimedio all'omissione mediante il nuovo rimedio straordinario, considerando il mancato esame come difetto di motivazione che non implica né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale²⁹, successivamente, le Sezioni Unite, ripudiando la portata generalizzante del precedente orientamento, hanno delimitato i casi in cui l'errore protocollare assume rilevanza in quanto omesso esame su uno o più motivi. Secondo tale ricostruzione esegetica, non si è in presenza di omesso esame quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali logiche e giuridiche che compendiano la *ratio decidendi* della sentenza. Inoltre non sussiste alcun vizio, allorché la Corte «dopo aver esaminato un motivo di ricorso, abbia ritenuto assorbente le altre

²⁵ Cass., Sez. I, 10 febbraio 2010, Cillari, in *Mass. Uff.*, n. 247236; Id., Sez. IV, 8 marzo 2006, Petrucci, *ivi*, n. 233963.

²⁶ Ad esempio nell'ipotesi in cui la nullità non rilevata a causa di un difetto percettivo doveva comunque considerarsi ormai sanata; sul punto Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2008, in *Mass. Uff.*, n. 239037.

²⁷ Cass., Sez. I, 3 novembre 2004, n. 46044, in *Mass. Uff.*, n. 230584; Id., Sez. IV, 8 marzo 2006, n. 15137, *ivi*, n. 233963.

²⁸ Prima dell'introduzione del ricorso straordinario, le Sezioni unite già si erano pronunciate sul punto. Si veda Cass., Sez. un. 18 maggio 1994, Armati, in *Cass. pen.*, 1995, 38.

²⁹ Cass., Sez. VI, 9 novembre 2001, Botteselle, in *Mass. Uff.*, n. 220293.

censure», implicitamente valutate³⁰.

Criticità suscita il riferimento alla “motivazione implicita”³¹. Ed infatti, sebbene non si possa affermare un obbligo di pronuncia in senso stretto su ogni censura³², la Corte dovrebbe esaminare e motivare su ogni critica sollevata con il ricorso; solo in tal modo si può garantire l’effettività del “diritto a fruire del controllo di legittimità”, desumibile dall’art. 111, co. 7, Cost.³³.

Secondo una sequenza procedimentale costituzionalmente compatibile, la Suprema Corte dovrebbe compiere una ricognizione completa dei motivi di ricorso³⁴ e, successivamente, svolgere un ragionamento esplicito sui motivi non assorbiti. Secondo tale linea interpretativa, la Corte non potrebbe trincerarsi dietro il prisma della motivazione implicita per negare la sussistenza dell’invalidità nei casi in cui la Corte non risponda esplicitamente alle critiche del ricorrente.

Se da un lato l’ampiezza devolutiva dell’atto di ricorso, l’obbligo di motivare adeguatamente³⁵, anche nella prospettiva del ricorso straordinario per errore di fatto, e i vincoli metodologici imposti al Giudice di legittimità precludono una rivalutazione di merito delle risultanze processuali, dall’altro, è imposta la giusta applicazione delle regole di valutazione probatoria. Diversamente, verrebbe compromessa l’estrema garanzia offerta dalla motivazione della pronuncia nella quale l’intimo convincimento del giudice appare verificabile *ab*

³⁰ La trattazione dei motivi assorbiti risulta superflua per effetto dei risultati della disamina del motivo preso in considerazione, giudicato, a torto o a ragione, dotato di valore assorbente, sul piano logico giuridico rispetto a quello il cui esame è stato reputato ultraneo. Cfr. Cass., Sez. un. 27 marzo 2002, Basile, cit.

³¹ Già su un piano generale, tale istituto suscita perplessità: AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 228; SIRACUSANO, *I provvedimenti penali e le motivazioni implicite*, per relationem e summarie, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 389; MARZADURI, *Atti del procedimento penale. Forma e struttura*, Torino, 1996, 68 ss.

³² I motivi di ricorso si differenziano rispetto a quelli di appello nella parte in cui sono strumentali alla fissazione del *thema decidendum*. Sul punto si veda BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, 556; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1987, 1035.

³³ Corte cost., n. 395 del 2000.

³⁴ Una argomentazione diversa potrebbe discendere dall’interpretazione letterale dell’art. 173 disp. att. c.p.p., laddove è previsto che «nella sentenza della Corte di cassazione, i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione». Secondo BERTONI, *Sub art. 173-174 disp. att. c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *La normativa complementare*, I, *Norme di attuazione*, Torino, 1992, 658, tale norma consente un’indicazione parziale delle censure sollevate dal ricorrente e permette di omettere la menzione di quei motivi che non debbano essere valutati, perché assorbiti negli altri motivi. Tuttavia, tale opzione esegetica si pone in antitesi con l’impianto costituzionale sia con la fisionomia cognitiva della Cassazione. Se il *thema decidendum* del processo di legittimità è definito, come è oggi chiarito dall’art. 609, co. 1, c.p.p., proprio dai motivi del ricorso, sembra necessaria una loro ricognizione completa.

³⁵ Valido anche per le sentenze di cassazione.

*externo*³⁶.

4. La decisione della Suprema Corte

Sotto il profilo fattuale, la Suprema Corte ritiene che la sentenza impugnata, infatti, nel decidere sulle responsabilità dal punto di vista del dolo e della colpa, ha ampiamente valutato gli atti decisivi ai fini della risoluzione della questione relativa al nesso causale. Sotto il primo profilo le Sezioni unite hanno escluso la sussistenza del nesso causa-effetto nel caso della mancata installazione dell'impianto di rivelazione e spegnimento degli incendi, perché la misura di prevenzione secondaria non sarebbe stata pronta per la data dell'incidente. Diverso è il ragionamento nel caso della contestazione dei reati di omicidio e incendio colposo fondata su una serie imponente di omissioni cautelari di prevenzione primaria. «Conseguenza della diversa struttura della contestazione – si legge nella sentenza – è la diversa configurazione del complesso giudizio attinente al nesso di causalità». Nel confutare le omissioni dolose di misure atte a prevenire l'incendio, le Sezioni unite avrebbero poi "isolato" uno specifico comportamento³⁷ costituente misura di prevenzione secondaria. I reati colposi si sarebbero invece fondati su una serie imponente di altre omissioni cautelari di prevenzione primaria, in quanto finalizzate alla realizzazione, in via preventiva, di condizioni di lavoro sicure, tali da evitare il verificarsi dell'evento. È dunque la diversità dei fatti contestati (a titolo di dolo e colpa) a giustificare una diversa configurazione del giudizio impugnato in ordine al nesso causale.

La Suprema Corte, quindi, riportando pedissequamente i passi della sentenza impugnata, ritiene che trattandosi di valutazioni e di giudizi di natura giuridica, le stesse sono estranee al concetto di errore "materiale" (*rectius* "di fatto")! Tuttavia, l'interpretazione restrittiva della sentenza in commento mal si concilia con l'impianto costituzionale che copre l'errore protocollare che abbia cagionato l'ingiustizia processuale della decisione della Corte, a condizione che questa sia tale da aver potuto influire sulla risoluzione del tema sostanziale del processo³⁸. Non si può negare infatti che il legislatore del 2001 ha esteso il rimedio agli *errores in iudicando* commessi dalla Corte: né è una riprova il

³⁶ Pertanto il dovere costituzionale di motivare trova piena esplicazione nella legge ordinaria, con la conseguenza che la tutela della Carta costituzionale assume il ruolo di garanzia processuale della giusta decisione. L'intuizione è di BARGI, *Ricorso straordinario per Cassazione*, cit., 736.

³⁷ Ovvero l'omessa realizzazione di un impianto automatico per la rilevazione e lo spegnimento.

³⁸ Così GIALUZ, *I limiti esterni all'errore di fatto rimediabili con ricorso straordinario per cassazione*, in *Cass. pen.*, 2008, 2, 522; la direttiva costituzionale desumibile dagli artt. 24, co. 4, Cost. e 4, co. 2, Prot. n. 7 CEDU, autorizza a prevedere la riapertura di un processo chiuso con il giudicato, in quanto si sia verificato «*un vice fondamental dans la procédure precedente*» tale da «*affecter le jugement intervenu*».

richiamo generico all'errore di fatto. Ne consegue che l'errore di lettura può assumere rilevanza nel caso in cui l'invalidità o l'ingiustizia della decisione della Cassazione si traduca nella lesione del diritto al sindacato di legittimità, nel pregiudizio del diritto di difesa o nella possibile ingiustizia sostanziale della decisione sul merito³⁹.

5. Conclusione

La tendenza della Corte, volta ad un ridimensionamento del perimetro sistematico del concetto di errore di fatto, si pone in antitesi con il raggiungimento di una giustizia funzionale.

In una ottica di valorizzazione delle procedure di controllo, tese a garantire quel diritto al processo in Cassazione enucleato dalla Corte Costituzionale⁴⁰, nessun limite rituale può ostare alla rimozione⁴¹ di un errore giudiziario, «da chiunque ed in qualunque tempo denunziato e/o riconosciuto»⁴². Come è stato autorevolmente osservato, infatti «l'aspirazione alla verifica se ogni singolo atto decisorio del processo penale sia stato compiuto secondo i canoni del giusto processo non dovrebbe incontrare ostacoli di sorta»⁴³.

Nonostante un iniziale entusiasmo per l'introduzione di un istituto che avrebbe dovuto costituire un effettivo «rimedio per l'errore protocollare che si sia tradotto nella violazione del diritto al sindacato di legittimità e del diritto di difesa»⁴⁴, l'applicazione effettiva evidenzia molte perplessità⁴⁵. Se utilizzato a pieno regime, invece, l'istituto potrebbe svolgere un ruolo significativo, al fine di correggere pronunce di cassazione viziate ed addirittura erronei convincimenti formati in quella sede⁴⁶.

Attraverso l'impugnazione straordinaria, il legislatore aveva inteso porre rimedio agli errori giudiziari, rimuovendo una situazione ingiusta determinata da una errata percezione della realtà da parte del giudice, in virtù del fine ul-

³⁹ In tale fattispecie rientra l'ipotesi dell'omessa declaratoria, da parte della Cassazione, di una causa di estinzione del reato. Si veda Cass., Sez. VI, 13 settembre 2002, Casagrande, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 969, con nota di MARINELLI, nonché di recente Id., Sez. un., 17 ottobre 2011, in *Mass. Uff.*, n. 250528.

⁴⁰ Corte cost., n. 395 del 2000.

⁴¹ Cfr. SOLA, *Ricorso straordinario per "errore di fatto": storia di un ricorso estremamente "ordinario"*, in *Questa Rivista*, 2011, 2, 13.

⁴² Ancora A. GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, 6.

⁴³ Con la conseguenza che ogni «errore giudiziario dovrebbe essere eliminato prontamente, senza preclusioni di sorta». Così A. GAITO, *Impugnazioni e altri controlli*, cit., 6.

⁴⁴ Così GIALUZ, *I limiti "esterni" all'errore di fatto rimediabile con ricorso straordinario per cassazione*, cit., 519.

⁴⁵ Si veda MARIAFIOTI, *Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 1, 58.

⁴⁶ Si veda, invece, Cass., Sez. II, 23 maggio 2007, Previti, in *Cass. pen.*, 2008, 510.

timo del processo individuato nell'accertamento della verità⁴⁷. Anche la giurisprudenza europea ha sottolineato la necessità di un processo volto ad una decisione giusta, a cui è stato attribuito il ruolo di tutela finale dell'ordinamento⁴⁸. La tendenziale flessibilizzazione del concetto di "giudicato", a fronte di una decisione iniqua⁴⁹, tende verso l'adozione di una concezione sostanziale di giusto processo ex art. 111 Cost., in base al quale conta il rispetto concreto ed effettivo dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento penale⁵⁰.

TERESA ALESCI

⁴⁷ Critico RUBERA, *L'emenda dell'errore di fatto in Cassazione, tra giustizia sostanziale ed intangibilità del giudicato*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 10, 1265.

⁴⁸ Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in *Cass. pen.*, 2009, 1457 ss.

⁴⁹ Rilevata dalla Corte di Strasburgo o dal giudice interno. Sul tema relativo all'inquadramento dell'istanza innanzi alla Corte di Strasburgo si veda GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte Europea dei diritti dell'uomo come giudice di quarta istanza?*, in *Questa Rivista*, 2013, 27; IACOVIELLO, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2011, 794.

⁵⁰ Così GIALUZ, *L'apertura al sistema convenzionale muta gli equilibri e i connotati del giusto processo*, in *Dir. pen. proc., Speciale CEDU*, 2014, 12, 12.